

SEMPLIFICAZIONI - INDUSTRIE INSALUBRI

DL 19.2.2026 n. 19 - PNRR

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

Il DL 19/2026 inserisce alcune modifiche al Dlgs. 152/2006 con particolare riferimento alle industrie insalubri. Il tentativo di “semplificare” pare raggiunto soprattutto in relazione alle Industrie insalubri che presentavano una serie di complicità, di percorsi a ostacoli. Oggi la titolarità di una AIA, AUA esclude tali industrie dalla classifica “insalubre”. Di seguito una breve sintesi dell’art. 14 del DL 19/2026 da oggi vigente.

Publicato in Gazzetta ufficiale il DL 19/2026 vigente al 20.2.2026. Il testo affronta molti temi e non si dimentica del testo unico ambientale apportando con l’art. 14 alcune modifiche: “Art. 14 - Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché' in materia di rifiuti”.

Il comma 3 dell’art. 14 precisa:

3. Non sono classificate come **industrie insalubri**, ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 20 settembre 1994, e sono, pertanto, escluse dall’applicazione della relativa disciplina, le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La finalità della modifica relativa alle industrie insalubri, introdotta all'articolo 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. n. 1265/1934), è quella di semplificare la normativa per le imprese che possiedono specifiche autorizzazioni ambientali.

In particolare, la modifica stabilisce che non siano più classificate come industrie insalubri le imprese in possesso di:

- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA),
- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA),

- Autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del D.lgs. n. 152/2006.

Questa semplificazione normativa ha l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese che già rispettano elevati standard ambientali e di sicurezza, evitando sovrapposizioni regolamentari e favorendo lo sviluppo economico nel rispetto delle norme ambientali.

Le industrie insalubri erano regolate dall'articolo 216 del **Testo Unico delle Leggi Sanitarie** (R.D. n. 1265/1934) e dal **decreto del Ministro della Sanità del 5 settembre 1994**. Queste norme prevedevano che le attività industriali considerate insalubri fossero soggette a specifiche restrizioni e controlli per tutelare la salute pubblica.

In particolare:

1. **Classificazione:** Le industrie insalubri erano suddivise in **prima classe** (quelle che potevano essere pericolose per la salute in qualsiasi situazione) e **seconda classe** (quelle pericolose solo in determinate condizioni).
2. **Localizzazione:** Le industrie insalubri di prima classe non potevano essere situate nei centri abitati, mentre quelle di seconda classe potevano essere autorizzate con specifiche precauzioni.
3. **Autorizzazioni:** Era necessario ottenere specifiche autorizzazioni sanitarie per l'insediamento e l'esercizio di tali attività.
4. **Controlli:** Le autorità sanitarie locali avevano il compito di vigilare sul rispetto delle norme e potevano disporre la chiusura o la modifica delle attività in caso di violazioni.

Con la modifica introdotta dal decreto-legge, le imprese che possiedono autorizzazioni ambientali (AIA, AUA, ecc.) non sono più considerate industrie insalubri, semplificando il quadro normativo e riducendo gli oneri amministrativi per queste aziende.